



COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

Ord.50/2020 del 23/10/2020

Oggetto: **Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio comunale del diffondersi del virus Covid-19 – Individuazione aree in applicazione dell'art. 1, co. 1, lett. a), del D.P.C.M. 18/10/2020**

IL SINDACO

VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, del 29/07/2020 e del 07/10/2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato da ultimo sino al 31/01/2021, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

CONSIDERATO che a seguito delle superiori dichiarazioni e proroghe sono stati emanati decreti legge recanti misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e che in particolare, da ultimo, è stato emanato il D.P.C.M. del 8/10/2020 le cui disposizioni si applicano a far data del 19/10/2020 e sono efficaci sino al 13/11/2020;

RILEVATO che all'art. 1, co. 2, del citato D.P.C.M. è confermato l'obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo alcune eccezioni non concernenti il presente provvedimento, come misura preventiva e precauzionale al rischio della diffusione dei contagi;

RILEVATO che l'art. 1, co. 1, lett. a), del citato Decreto ha introdotto, integrandolo al DPCM del 13/10/2020 all'art. 1, co. 2, il co. 2-bis, il quale testualmente recita "*Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta la chiusura al pubblico, dopo le ore 21:00, fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.*", e che pertanto è legittimo ritenere che il legislatore ha inteso contemperare, sulla base di una valutazione potenziale e non di un formale accertamento, da un lato il rispetto del divieto di assembramento e, dall'altro, lo svolgimento delle attività commerciali secondo le norme contenute nei provvedimenti emergenziali e nei più volte richiamati protocolli di sicurezza;

RILEVATO altresì che nel territorio della Regione Siciliana in base all'art. 1, co. 1, dell'Ordinanza contingibile e urgente n. 48 del 19/10/2020 del Presidente della Regione, le norme sopra richiamate contenute nel D.P.C.M. sono ritenute efficaci e che in base all'art. 2, sono consentite le attività economiche e produttive nel rispetto delle linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, con modalità identiche a quelle previste nel citato D.P.C.M., evidenziando che dopo le 18:00 e sino alle 24:00 è consentita la ristorazione con asporto con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze e ciò a riprova della circostanza che in tutti i modi si tende a garantire il rispetto del divieto di assembramento

CONSIDERATO CHE nel territorio cittadino sono individuate aree nelle quali la presenza di pubblici esercizi, di fatto favorisce e incentiva la presenza concomitante di un numero così elevato di persone tale da rendere seriamente pregiudicato il rispetto del distanziamento sociale e che finisce col provocare situazioni di assembramento avverse ad ogni forma di profilassi e di comportamento rispettoso delle misure di contrasto alla diffusione del virus, con particolare riguardo alla fascia oraria successiva dalle ore 21:00 e fino alle ore 05:00;

i servizi di controllo, finalizzati al rispetto delle norme per il contrasto alla diffusione del Covid-19, effettuati dalle Forze di Polizia e dalla Polizia locale, hanno evidenziato le enormi difficoltà che si riscontrano nel garantire il rispetto delle prescrizioni a causa delle condizioni di forte aggregazione -*movida*- nelle ore serali e notturne;

RAVVISATA la necessità di adottare in forma adeguata e proporzionale all'attuale situazione epidemiologica e in coerenza con la *ratio* che ispira i provvedimenti emergenziali richiamati, misure in grado di contrastare efficacemente la diffusione del Covid-19 con particolare riguardo a quei fenomeni di elevata concentrazione di persone in strade, piazze e aree urbane;

VISTA la disposizione contenuta nell' art. 1, co. 2, lett. g), della Legge 35 del 22/05/2020 che consente di limitare o sospendere ogni forma di riunione o di assembramento in luoghi pubblici, e ritenuta tale misura, allo stato, idonea a perseguire la tutela della salute pubblica introducendo il divieto di stazionamento;

RITENUTA ai sensi dell' art. 50, co. 5, del D.Lgs. 267/2000 come del resto confermato dal Gabinetto del Ministro dell'Interno con nota n. 15350/117/2/1 Uff.III-prot.Civ. del 20/11/2020 sussistente la competenza dei Sindaci alla individuazione delle aree da sottoporre al divieto di stazionamento mediante l'adozione di un provvedimento d'urgenza al fine di dare attuazione alle disposizioni sopra richiamate contenute nel D.P.C.M. e nella successiva ordinanza del Presidente della Regione più volte richiamati;

CONSIDERATO che le autorità sanitarie competenti hanno evidenziato, in ordine al trend di diffusione del virus nel territorio del Comune di Santo Stefano di Camastra ed in quello di tutti i comuni ad esso limitrofi, un significativo aumento dei casi di contagio da Covid-19 ed un non marginale tasso di incidenza in relazione della popolazione ivi residente per tali ragioni;

SENTITE le competenti funzioni comunali, responsabile area vigilanza e responsabile area tecnica, le quali hanno espresso il concorde avviso di assumere con immediatezza tutti i possibili provvedimenti, ciascuno per le proprie competenze, finalizzati al contenimento della diffusione;

PRESO ATTO che, dall'analisi dei dati finora raccolti dalle Autorità competenti nell'azione di prevenzione e repressione delle violazioni in materia di lotta alla diffusione pandemica aventi ad oggetto oltre alle predette violazioni anche le segnalazioni pervenute da cittadini e da altri organi della civica amministrazione, sono state individuate le aree (strade, piazze etc);

RICHIAMATO il disposto dell'art. 11, del D.P.C.M. del 13110/2020 successivamente confermato dal DPCM del 18110/2020 nonché i contenuti della nota del Gabinetto del Ministro dell'Interno n.15350/117/211 Uff.III-prot.Civ. del 20/10/2020;

CONSIDERATO il contenuto della nota prefettizia nr 0098599 del 21.10.2020 a firma di S.E. Prefetto di Messina che per le materie dalla stessa richiamate e disciplinate nella presente ordinanza ne costituisce parte integrante ;

RENDE NOTO

che in ottemperanza di quanto previsto dal DPCM 13 ottobre 2020 art 1 , comma 1, lett. d nn. 8 e 9 l'attività degli esercizi pubblici di ristorazione, pub, bar pasticcerie, creperie, rosticcerie, pizzerie è ammessa dalle ore 5 alle ore 24 con consumazione al tavolo e dalle ore 5 alle ore 18 in assenza di consumo al tavolo. Ai suddetti esercizi è fatto obbligo di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti ben in evidenza il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all'interno del locale stesso, sulla base delle linee guida e dei vigenti protocolli di settore. L'attività di ristorazione con asporto è esercitabile fino alle ore 24 con assoluto divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

ORDINA

per i motivi esplicitati in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente e fino al 13 novembre 2020 – con possibilità di reiterazione e di modificazione in ragione dell'evolversi della situazione epidemiologica – ai sensi del D.L. 25 marzo 2020, n.19, convertito in Legge n.35/2020

IL DIVIETO

di stazionamento per le tutte persone, dalle ore 21:00 e fino alle ore 05:00 del giorno successivo esclusivamente nelle giornate di sabato e domenica, nelle sotto indicate zone del centro abitato del Comune di Santo Stefano di Camastra :

- Via Nazionale in corrispondenza della Piazzetta Croce ed intersezione con la Via Umberto I;
- tutta la detta Via Umberto I dall'incrocio con la Via Vittoria fino all'incrocio con il Corso Vittorio Emanuele II;
- tutta la Piazza Belvedere – Porta Messina;
- il tratto est del Corso Vittorio Emanuele II in entrambi i lati fino all'incrocio con la Via Menotti;
- il tratto mediano del Corso Vittorio Emanuele II in corrispondenza con il Largo dei Mille comprese le intersezioni con le Vie G. Garibaldi – San Sebastiano – Brofferio e Leonida;
- tutto il Viale delle Palme;
- la Via Brofferio in corrispondenza dello slargo di interserzione con la Via Leonida;
- tutta la Piazza San Sebastiano comprese le intersezioni con le Vie San Sebastiano – Plebiscito – Concordia e Orfanelli;
- il tratto mediano della Via Vittoria in corrispondenza del civico n°61 e la retrostante piazzetta di intersezione tra le Vie Plebiscito – L. Sergio - Manzoni - Garibaldi;
- l'estremità nord della Via Garibaldi con intersezione Vie Quartieri e L. Famularo (ex Via Palazzo);
- Via Convento nel tratto Liceo Artistico – Calvario (tutto lo slargo).
-

È, comunque, fatta salva la possibilità di solo attraversamento e di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e tutte le altre attività consentite dal D.P.C.M. e dell'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana nonché alle abitazioni private, avendo cura in ogni caso di rispettare il distanziamento interpersonale di almeno un metro.

AVVERTE CHE

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa minima di euro 500 e massima di euro 2.000 unitamente alle sanzioni previste dall'art.650 del Codice Penale (arresto fino a tre mesi) salvo che il fatto non costituisca più grave reato,

Per le attività di cui alle presenti disposizioni la inosservanza delle stesse sarà perseguita anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 - Sanzioni e controlli che comporta la immediata sospensione dell'attività.

La presente ordinanza è pubblicata all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge. Il contenuto verrà diffuso attraverso i canali telematici dell'ente, attraverso la distribuzione e l'affissione nei locali e negli spazi comunali.

Le disposizioni della presente Ordinanza divengono esecutive dalla pubblicazione all'Albo Pretorio online.

Avverso la presente Ordinanza chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere, nei termini di legge, innanzi al Tribunale Amministrativo della Sicilia, sez. Catania, o innanzi al Presidente della Regione. La presente ordinanza resta in vigore fino alla cessazione della situazione di emergenza, fatta salva ognidiversa ed ulteriore disposizione.

Per quanto non espressamente disposto dalla presente ordinanza, restano ferme le disposizioni di cui ai richiamati DPCM, alle citate Ordinanze del Presidente della Regione Siciliana e alle citate circolari.

ORDINA

La trasmissione della presente ordinanza:

- Al Comando Polizia Locale per gli adempimenti di competenza.
- Al Comando Stazione Carabinieri di Santo Stefano di Camastra
- Al Commissariato P.S. di Sant'Agata di Militello
- Al Comando Tenenza Guardia di Finanza di Sant'Agata di Militello
- Al Distaccamento Locamare di Santo Stefano di Camastra
- Al Distaccamento del Corpo Forestale di Mistretta
- Agli Uffici territoriali dell'ASP ME 5 di Mistretta
- Al Presidio del 118 di Santo Stefano di Camastra ;
- All'Ill.mo Prefetto di Messina;
- Al Presidente della Regione Siciliana;
- All'Assessorato Regionale della Salute;
- Alla Città Metropolitana di Messina;
- Al Ministero della Salute.
- All'ANCI Sicilia e al Dipartimento Regionale della Protezione Civile.

DISPONE

Sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza:

- Il Comando della locale Polizia Municipale;
- il Comando della Stazione di Carabinieri di S. Stefano di Camastra;
- il Comando del Distaccamento Locamare di S. Stefano di Camastra,
- il Comando della Tenenza della Guardia di Finanza di Sant'Agata di Militello, territorialmente competente;
- il Comando del Distaccamento del Corpo Forestale di Mistretta territorialmente competente;
- il Commissariato della Polizia di Stato di Sant'agata di Militello, territorialmente competente;
- i medici di base presenti sul territorio comunale;
- il personale dei A.S.P. di Messina, in servizio presso il territorio comunale;
- il personale del locale distaccamento dei volontari dei VV.F.
- il personale volontario del Locale Distaccamento della Protezione Civile.